

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 02538/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2538 del 2024, proposto da

Cristina Fallica, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio *ex lege* in Milano, via Freguglia, 1;

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Monica Liguoro, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:*

A) in parte qua, del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, prot. n. 1541 del 07.08.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale),

recante rettifica della graduatoria definitiva per la classe concorsuale A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado), con riguardo ai posti vacanti e disponibili nella Regione Lombardia in relazione concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 06.12.2023 n. 2575;

B) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, prot. n. 1457 del 02.08.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante approvazione della graduatoria definitiva per la classe concorsuale A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado), con riguardo ai posti vacanti e disponibili nella Regione Lombardia in relazione concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 06.12.2023 n. 2575;

C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuto, anche eventualmente adottato in forma tacita e/o informatica, con il quale veniva validato il punteggio complessivo assegnato alla ricorrente in relazione ai titoli di studio e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso in parola;

D) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuto, anche eventualmente adottato in forma tacita e/o informatica, con i quali venivano respinti i reclami proposto dalla ricorrente avverso l'erronea valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso in parola;

E) dei decreti direttoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 40754 del 13.08.2024, prot. n. 41073 del 16.08.2024 e prot. n. 41390 del 20.08.2024, recanti assegnazione dei candidati vincitori alle sedi territoriali in scorrimento della graduatoria concorsuale de qua;

F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2024 la dott.ssa Concetta

Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che è in contestazione la graduatoria regionale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, in relazione alla classe concorsuale A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, laddove non include la ricorrente;

Ritenuto che:

- in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti in veste di controinteressati, debba essere disposta, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che, contemplati dagli atti impugnati, sarebbero potenzialmente lesi da un eventuale accoglimento della domanda di annullamento, autorizzando parte ricorrente ad effettuare la notificazione con pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "*Amministrazione Trasparente*", dell'intimato Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Liguria, per almeno trenta giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione dell'amministrazione resistente;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso, rimettendo alla parte ricorrente l'individuazione di eventuali accorgimenti atti a garantire le esigenze di riservatezza, proprie e dei controinteressati (intendendosi, per tali, tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Liguria prot.1457 del 2 agosto 2024 per la c.d.c. A001 Lombardia, rettificato con decreto del 7/8/2024, n. 1541 prot.);
4. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

5. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

6. l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Liguria, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;

Ritenuto, quindi, che:

- detta pubblicazione dovrà essere effettuata, a cura di parte ricorrente, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria della presente ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nel fascicolo di causa entro il successivo, ulteriore termine perentorio di 15 giorni dall'intervenuta pubblicazione;

Ritenuto, pertanto, che, *nelle more* dell'adempimento dell'incombente sopraindicato, la sollecita definizione del giudizio nel merito rappresenti l'unica misura concedibile per tutelare, ai sensi dell'art. 55, comma 10 del c.p.a., le esigenze della ricorrente (senza sospensione dei provvedimenti impugnati);

Ritenuto, nondimeno, utile che il resistente fornisca, in vista dell'udienza di merito e nel rispetto dei termini di cui all'art. 73, comma 1 c.p.a., documentati chiarimenti anche in relazione al secondo motivo di ricorso - con cui si contesta il mancato inserimento dell'esponente in graduatoria con il punteggio di 202, inferiore a quello di 214,50, reclamato con il primo motivo, ma pur sempre superiore a quello di altri candidati, presenti nella predetta graduatoria -; su tale motivo, infatti, la difesa del resistente Ministero non sembra avere controdedotto alcunché nella memoria depositata il 30.10.2024;

Ritenuto, infine, in ragione della particolarità della vicenda, di compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta):

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 marzo 2025;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione, autorizzando parte ricorrente ad effettuare la notificazione per pubblici proclami, con le modalità ivi parimenti esposte;
- ordina a carico del resistente gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese della presente fase cautelare compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Concetta Plantamura**

**IL PRESIDENTE**  
**Daniele Dongiovanni**

**IL SEGRETARIO**